

FAC-SIMILE DECRETO ZONA DI SORVEGLIANZA

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
GIUNTA REGIONALE/PROVINCIALE

IL DIRIGENTE

Accertata l'insorgenza di un focolaio di Influenza aviaria avvenuto in un allevamento situato nel Comune di

- vista la Deliberazione n..... del, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;

- visto il Decreto, del....., con il quale è stato costituito il gruppo operativo regionale (G.O.R.) per le emergenze veterinarie;

- vista la nota del dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale con sede in con la quale si comunicava l'avvenuto isolamento di virus dell'Influenza aviaria, avvenuto in un allevamento situato in del Comune di ;

- vista la Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

- vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);

- visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;

- vista la Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005;

Su proposta del.....:

D E C R E T A

Art. 1

- È dichiarata "zona di sorveglianza" per Influenza aviaria parte del territorio del Comune di così delimitato:

Nella zona di sorveglianza, che sarà delimitata da tabelle indicanti "ZONA DI SORVEGLIANZA DA INFLUENZA AVIARIA", si applicano le seguenti misure:

- Esecuzione, a cura del servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), competenti per territorio, coadiuvate dalla Polizia Municipale, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
- DIVIETO di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali e ferroviari e per i casi di seguito riportati;
- DIVIETO di uscita dei volatili dalla zona di sorveglianza, per i primi quindici giorni, tranne i casi in cui sono trasportati direttamente in un macello previo nulla-osta dei servizi veterinari competenti; le carni di tali volatili dovranno essere bollate ai sensi dell'art. 5 comma 1° del DPR n. 558 del 30/12/1992 e successive modifiche;
- DIVIETO di uscita dalla zona di sorveglianza di uova di cova, tranne il caso in cui siano trasportate ad un incubatoio, previo nulla-osta dei servizi veterinari competenti. Prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati;
- DIVIETO di uscita dalla zona di sorveglianza di concime e lettiere di volatili usate;
- DIVIETO di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
- È VIETATA la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;
- È VIETATA l'introduzione e l'immissione, nel territorio di selvaggina cacciabile.

I servizi veterinari delle ASL della regione/provincia autonoma di sono invitati ad intensificare la sorveglianza sul commercio degli animali sensibili all'Influenza aviaria.

Art. 2

Le misure di cui sopra restano in vigore per trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni di disinfezione del focolaio insorto, salvo l'insorgenza di nuovi focolai.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

Art. 3

Il presente decreto entra immediatamente in vigore, sarà trasmesso a tutte le Amministrazioni per competenza e sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della regione/provincia autonoma

**ZONA DI
SORVEGLIANZA
PER INFLUENZA
AVIARIA**